

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1439 del 6 luglio 2012
ALLEGATO A

ALLEGATO A

Disposizioni straordinarie di attuazione della legge provinciale n. 1 del 1993 ai fini della concessione di agevolazioni ai comuni per il recupero degli insediamenti storici per l'anno 2012. Individuazione degli interventi da ammettere a contributo nonché fissazione dei criteri di ammissibilità.

1. Interventi ammissibili:

A) Interventi di completamento

Per l'anno 2012 sono ammesse le domande riguardanti interventi di completamento. Per interventi di completamento si intendono quelli per i quali sono già stati adottati provvedimenti provinciali di ammissione e contestuale concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 ed in particolare i seguenti:

- 1) i lavori finalizzati al recupero di edifici, compresi i lavori di recupero delle facciate, di proprietà di Comuni o loro consorzi e delle Amministrazioni separate di beni di uso civico (A.S.U.C.) ovvero i lavori di recupero di edifici da destinare, in base ad apposita convenzione (stipulata da Comuni o loro consorzi e A.S.U.C.), ad usi collettivi o servizi pubblici o di interesse sociale;
- 2) i lavori di recupero di immobili che costituiscono spazi urbani e che risultano di proprietà di Comuni o loro consorzi e delle A.S.U.C.;
- 3) le perizie suppletive e di variante non essenziali ritenute indispensabili per la conclusione di un precedente intervento già ammesso a concessione;
- 4) le domande intese a richiedere l'elevazione fino alla percentuale massima del contributo concedibile previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 1993, pari al 90 per cento della spesa ammessa, per "particolari immobili", secondo quanto previsto dal punto 1.3.1. della deliberazione n. 6459 del 12 agosto 1999 e successive modificazioni. Nel caso degli interventi già ammessi alla concessione del contributo, cioè in base a progetto preliminare, per i quali pende ancora il termine di presentazione del progetto definitivo e della documentazione necessaria, l'elevazione della percentuale di contributo potrà essere richiesta sull'intero importo totale dei lavori, come evidenziati nel progetto definitivo comprensivo di eventuali lavori di completamento, qualora quest'ultimi non fossero stati inseriti nel progetto preliminare.

Si precisa altresì che:

- si considerano lavori di completamento quelli che concludono il recupero di un edificio ancora inagibile e quindi sono necessari a renderlo utilizzabile o per intero o, almeno, per una sua parte;

- in caso di interventi sulle facciate, quelle che formano oggetto di completamento devono essere prospicienti alle strade principali dell'articolazione viaria urbana ovvero immediatamente visibili dalle stesse;
- le perizie suppletive e di variante non essenziali, ritenute indispensabili per la conclusione di un precedente intervento già concesso, sono le varianti progettuali disciplinate all'articolo 51, comma 5, lettera b) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.; tali varianti progettuali possono riguardare lavori inerenti all'impiantistica, qualora gli stessi non fossero stati precedentemente previsti nel progetto originario, oggetto dell'intervento già concesso.

B) Interventi urgenti

Sono comunque ammessi gli interventi urgenti, necessari a causa di accertate situazioni di degrado che possono portare alla perdita o al grave danneggiamento dell'edificio, secondo quanto disposto dal punto 1.6 della deliberazione n. 6459 del 1999 e s.m.. L'urgenza è accertata dalla Giunta provinciale con il provvedimento di ammissione e concessione del contributo.

Rimane ferma l'applicazione del numero 1.4 della deliberazione di Giunta provinciale n. 6459 del 1999 concernente "Esclusione di zone, soggetti e di iniziative specifiche".

2. Priorità, spesa ammessa ed entità del contributo

Per la concessione dei contributi finalizzati ad agevolare i sopra citati interventi di completamento si osservano le seguenti priorità in relazione alla specifica categoria di intervento ammesso dal piano degli insediamenti storici:

- 1) restauro;
- 2) risanamento conservativo;
- 3) ristrutturazione.

L'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi da parte della Giunta provinciale è subordinata alla valutazione tecnica positiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, che si esprime in merito alla coerenza degli interventi con le esigenze di recupero e riqualificazione dei centri storici.

Qualora le lavorazioni riguardanti il recupero delle facciate dovessero svolgersi nell'ambito di interventi complessivi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si precisa che le i lavori per le facciate dovranno essere distintamente evidenziati (nella domanda, nel progetto e nella contabilità) al fine di poter applicare i relativi parametri specifici previsti per il calcolo della spesa ammessa e quindi determinare la quantificazione dell'entità del contributo da concedersi.

L'entità del contributo rispetto alla spesa ammessa, fatto salvo quanto previsto al numero 4) della precedente lettera A) per i "particolari immobili", è determinata come segue:

- a) contributo pari all'80 per cento per gli interventi urgenti;
- b) contributo pari all'80 per cento per gli edifici soggetti a restauro;
- c) contributo pari al 75 per cento per gli edifici soggetti a risanamento conservativo;
- d) contributo pari al 70 per cento per gli edifici soggetti a ristrutturazione;

- e) contributo pari al 70 per cento della spesa ammissibile, per il recupero delle facciate, indipendentemente dalla categoria di intervento dell'edificio;
- f) contributo pari al 70 per cento per gli interventi di recupero degli spazi urbani.

I parametri per il calcolo della spesa ammessa sono i seguenti:

- a) per gli interventi riguardanti edifici soggetti a restauro: Euro 350,00 a metro cubo;
- b) per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo: Euro 300,00 a metro cubo.
- c) per gli interventi riguardanti edifici soggetti a ristrutturazione: Euro 210,00 a metro cubo;
- d) per il recupero delle facciate: Euro 180,00 a metro quadrato di superficie nell'ambito degli interventi di restauro e di Euro 140,00 a metro quadrato di superficie nell'ambito degli interventi di risanamento e ristrutturazione.

Restano ferme le deroghe ai limiti unitari e complessivi di spesa nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6459 del 1999 e s.m..

Per il computo delle spese si fa riferimento, salvo casi motivati, alle voci desunte dall'elenco prezzi provinciale, previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..

3. Termini e modalità di presentazione domande e dei progetti

Il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dal giorno di esecutività del presente provvedimento. Il termine finale è stabilito nel giorno **venerdì 28 settembre 2012**.

Le domande devono pervenire entro il termine finale presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio – via Renato Lunelli n. 4 – Trento - Provincia Autonoma di Trento.

Le domande, presentate utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, sub lettera B), devono risultare complete della documentazione indicata nello stesso modello, peraltro corrispondente a quella prevista dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 del 3 dicembre 2004.

Sulla base delle domande presentate, con successivo provvedimento della Giunta provinciale, si provvede all'ammissione e contestuale concessione dei contributi. Il medesimo provvedimento stabilisce per quali interventi sono utilizzate, rispettivamente, le risorse in annualità e quelle in conto capitale e fissa i termini per il completamento della documentazione necessaria ai fini della presentazione del progetto definitivo. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini determina la revoca del contributo, salva la possibilità di concedere motivatamente la proroga del termine da parte della Giunta provinciale.

In seguito alla presentazione del progetto definitivo nei termini stabiliti, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio verifica la completezza della documentazione finale e la coerenza del progetto definitivo con quello preliminarmente ammesso e stabilisce i termini di avvio, completamento e rendicontazione dei lavori.

Le amministrazioni comunali, in sede di approvazione dei progetti riguardanti gli interventi ammissibili a finanziamento dovranno assicurare che negli elaborati progettuali sia stata data evidenza ai costi, mediante voci di costo distinte, rispettivamente imputabili ai:

- 1) costi relativi esclusivamente alle particelle riguardanti l'intervento oggetto del contributo evidenziando in maniera distinta, qualora si verificasse l'evenienza, i costi riguardanti le particelle di proprietà pubblica da quelli riguardanti le particelle di proprietà privata,

destinate, queste ultime, in base ad apposita convenzione, ad usi collettivi o a servizi pubblici o di interesse sociale;

- 2) costi relativi alle spese tecniche di progettazione (progettazione dell'opera e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, etc.) con evidenza separata dei relativi consequenziali oneri fiscali;
- 3) costi relativi alle altre spese tecniche (direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, etc.) con evidenza separata dei relativi consequenziali oneri fiscali;
- 4) nel caso di lavori di recupero degli spazi urbani: i costi riguardanti solamente l'intervento di superficie, esclusi i costi relativi agli interventi riguardanti i sottoservizi. (Ad esempio: non sono ammesse le opere di sostituzione degli impianti a rete.)

Quanto disposto dalla presente deliberazione si applica, ove occorra, anche in deroga alle disposizioni generali di cui alla citata deliberazione n. 6459 del 1999 e ss.mm.; per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento restano ferme le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 6459 del 1999.

4. Procedure per l'erogazione del contributo

Per la concessione e la liquidazione dei contributi ai Comuni si applicano le disposizioni vigenti della deliberazione n. 6459 del 1999 e s.m. nonché le disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 336 e n. 374 del 23 febbraio 2007 per quelle concernenti l'erogazione ai comuni di agevolazioni finanziate mediante Cassa del Trentino S.p.a..